

**CAMERA DI CONCILIAZIONE PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BRESCIA
REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE**

1) ORGANI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE

L'Ordine degli avvocati di Brescia ha istituito presso la propria sede, in Brescia, via S. Martino della Battaglia n. 18, la "Camera di conciliazione".

Organi della Camera di Conciliazione sono:

a) **l'ufficio di presidenza** costituito dal Presidente e dal segretario dell'Ordine in carica oltre n. 5 membri nominati dal consiglio dell'Ordine tra tutti gli iscritti all'Ordine.

L'ufficio di presidenza vigila sull'attività della Camera di Conciliazione, nomina i conciliatori per le singole vertenze, provvede alla loro revoca e/o sostituzione nei casi previsti dal regolamento o di materiale impossibilità di essi ad evadere il mandato, liquida i compensi nell'ambito della tariffa approvata.

b) **La segreteria della Camera di Conciliazione** costituita dal personale dell'Ordine a ciò espressamente incaricato.

La segreteria svolge tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e materiale necessari per lo svolgimento della procedura di conciliazione, di cui in via meramente esemplificativa: il ricevimento della domanda di conciliazione, la comunicazione di essa all'altra parte, la comunicazione di nomina ai conciliatori, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla legge per l'iscrizione, il rinnovo o l'aggiornamento al registro tenuto dal Dipartimento della giustizia presso il Ministero della Giustizia.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE

La Camera di Conciliazione è istituita al fine di offrire un servizio di conciliazione, proponendosi altresì come Organismo di cui all'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

La Camera di Conciliazione offre la possibilità di risolvere controversie tra privati, tra imprese e tra privati ed imprese nel rispetto del presente regolamento.

La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda.

Per i procedimenti di conciliazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

3) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

La domanda per l'attivazione della procedura deve essere depositata presso la segreteria della Camera di Conciliazione.

Le parti possono avviare il procedimento di conciliazione o aderire ad esso sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera, purché siano precisati gli stessi dati richiesti dai moduli.

Le parti possono anche depositare domande congiunte.

La domanda di conciliazione può essere depositata anche nei confronti di più parti.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo per quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato sia riservato al solo conciliatore.

Il vincolo di riservatezza che le parti dovessero imporre al conciliatore nei confronti della controparte, tuttavia, non potrà essere tale da pregiudicare la necessaria trasparenza ed informalità del procedimento.

La segreteria comunica all'altra parte, nel più breve tempo possibile, l'avvenuto deposito della domanda di conciliazione con qualsiasi mezzo alla sola condizione che sia in grado di dimostrarne l'avvenuta ricezione, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione.

Il sabato non è considerato, ai fini di cui sopra, giorno lavorativo.

Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, la segreteria investe l'ufficio di presidenza affinché venga nominato un conciliatore e fissata la data dell'incontro.

Qualora l'attività del servizio di conciliazione presupponga un'apposita abilitazione, e questa non sussista o venga a mancare successivamente al deposito della domanda, la Segreteria informa le parti e fornisce l'elenco dei servizi di conciliazione abilitati, presso altri enti, per svolgere il procedimento.

Con l'instaurazione del procedimento di conciliazione le parti accettano altresì l'obbligo di corrispondere le indennità e gli onorari nella misura prevista dalla tabella allegata al presente regolamento.

4) IL CONCILIATORE

Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente.

Il conciliatore è nominato dall'ufficio di presidenza tra i nominativi inseriti in un apposito elenco, formato sulla base dei requisiti professionali e di onorabilità previsti dall'art. 4 co. 4 del D.M. 222 del 23/07/2004.

Il conciliatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il conciliatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento.

Il conciliatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti od in favore di una sola di esse, benché ne fosse autorizzato, e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.

5) LA SEGRETERIA

La segreteria amministra il servizio di conciliazione.

La segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di conciliazione.

La segreteria verifica la disponibilità delle parti a partecipare all'incontro

di conciliazione, organizza l'incontro relativo e provvede, che tutte le comunicazioni necessarie vengano effettuate, utilizzando il mezzo più idoneo.

La segreteria può comunicare alle parti la conclusione del procedimento quando:

- la parte invitata a partecipare alla conciliazione rifiuti espressamente di aderire o, entro il termine di cui all'art. 2, non comunichi la propria adesione;

- in qualsiasi momento le parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il tentativo di conciliazione.

Su richiesta di parte la segreteria attesta per iscritto:

l'avvenuto deposito della domanda;

la mancata adesione al procedimento;

l'avvenuta chiusura del procedimento.

6) L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

La sede dell'incontro è presso l'Ordine degli avvocati di Brescia ove ha sede la Camera di Conciliazione ovvero, eccezionalmente, presso altra sede scelta di comune accordo dalle parti ed accettata dal conciliatore nominato.

Il primo incontro di conciliazione si dovrà svolgere entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento dell'adesione della parte cui la segreteria abbia comunicato il deposito della domanda di conciliazione.

Per esigenze organizzative della Camera di Conciliazione ovvero nel caso di diverso accordo tra le parti, comunicato alla segreteria almeno cinque giorni lavorativi prima dell'incontro, quest'ultimo potrà essere differito di non oltre 30 giorni.

Le parti partecipano all'incontro personalmente o in casi eccezionali mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri negoziali per impegnare validamente il proprio rappresentato nel caso di esito positivo della conciliazione.

Le parti sono libere di farsi assistere da difensori o da altre persone di fiducia.

In ogni caso è necessario che ciascuna parte comunichi alla segreteria con congruo anticipo chi sarà presente all'incontro.

Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente. Solo in casi particolari ed a condizione che tutte le parti siano d'accordo e forniscano preventivamente in eguale misura la provvista per le competenze del consulente, il conciliatore può nominare un consulente tecnico dando mandato alla segreteria per le comunicazioni del caso.

In tal caso il consulente verrà incaricato direttamente dalle parti che, a tal fine, sottoscriveranno apposita lettera di incarico.

Il conciliatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.

7) ESITO DELL'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

Il verbale di conciliazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal conciliatore nel quale si dà atto del positivo esito dell'incontro nonché dei termini dell'accordo raggiunto dalle parti.

In caso di esito negativo il verbale si limiterà a dare atto di ciò e sarà sottoscritto dal solo conciliatore; ovvero, eventualmente, dell'impossibilità o del rifiuto di una parte di sottoscriverlo.

In caso di esito positivo della conciliazione il verbale verrà sottoscritto in originale in tante copie quante sono le parti, ad ognuna delle quali verrà consegnato un esemplare sottoscritto da tutte le altre, più una che verrà conservata nel fascicolo della Camera di Conciliazione.

Nei casi previsti dalla legge, se entrambe le parti lo richiedono, il conciliatore è tenuto a formulare una proposta di accordo rispetto alla quale ciascuna di esse, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare, di tale posizione il conciliatore ne dà atto nel verbale.

Solo in casi particolari il conciliatore, qualora le parti abbiano dichiarato preventivamente a verbale il loro assenso, può incaricare un consulente; l'incarico è altresì condizionato al preventivo versamento, in parti uguali, dell'importo stimato dal consulente per la propria attività, salvo conguaglio per il quale dovrà essere sottoscritta a verbale esplicita assunzione del relativo obbligo.

In ogni caso ai fini di cui all'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 5/2003 nel verbale conclusivo del procedimento devono essere indicati gli estremi dell'iscrizione della Camera di Conciliazione nel registro di cui all'art. 38 dello stesso decreto.

Il conciliatore, d'intesa con le parti, può fissare più incontri.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

8) RISERVATEZZA

Il procedimento di conciliazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato né possono essere divulgati a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione neppure nel corso di eventuali successivi procedimenti, contenziosi e non, promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto.

Il vincolo di riservatezza, oltre che al conciliatore, obbliga tutte le parti e tutti coloro che, a diverso titolo, intervengono all'incontro ed in tal senso devono sottoscrivere esplicito impegno.

Le parti non possono chiamare il conciliatore e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

Ordine degli Avvocati di Brescia Camera di Conciliazione

Composizione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di conciliazione.
2. Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di € 30,00 che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito della risposta.
3. Le spese di avvio non sono dovute qualora le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.
4. Per le spese di conciliazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
5. L'importo massimo delle spese di conciliazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A allegata al presente decreto, può essere aumentato in misura non superiore al 5% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.
6. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
8. Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di procedura civile.
9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
10. Le spese di conciliazione devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione in misura non inferiore alla metà; in caso contrario, l'organismo comunica la sospensione del procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento è riassunto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di procedura dell'organismo.
11. Le spese di conciliazione comprendono anche l'onorario del conciliatore per l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal

numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso in cui il procedimento prosegua a cura di un collegio di conciliatori.

12. Le spese di conciliazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.

13. Ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo, gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno possono liberamente stabilire gli importi di cui al comma 4.

Tabella A - (allegata all'articolo 3 del decreto recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5)

| valore della lite - indicato nella domanda di conciliazione | Spesa per ciascuna parte |
|--|---------------------------------|
| Fino a € 1.000 | € 40 |
| Da € 1.001 a € 5.000 | € 100 |
| Da € 5.001 a € 10.000 | € 200 |
| Da € 10.001 a € 25.000 | € 300 |
| Da € 25.001 a € 50.000 | € 500 |
| Da € 50.001 a € 250.000 | € 1.000 |
| Da € 250.001 a € 500.000 | € 2.000 |
| Da € 500.001 a € 2.500.000 | € 4.000 |
| Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 6.000 |
| Oltre € 5.000.000 | € 10.000 |